

### **FOGLIO INFORMATIVO**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d’Italia del 29/07/2009 e successive modifiche

Aggiornamento n. 8

**“OPERAZIONI DI CONFIRMING”**  
Assistite da garanzia Growth di SACE

Ultimo aggiornamento: gennaio 2026

### **INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING**

<b>SACE Fct S.p.A.</b>	<b>Socio unico, Direzione e Coordinamento: SACE S.p.A.</b>
Sede Legale: Via Felice Cavallotti, 14 – 20122 Milano	Sede Secondaria: Piazza Poli 37/42 – 00187 Roma
Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per ricevere informazioni e/o per la conclusione contratto del contratto: (02) 4344991	Numero di Fax: (02) 434499739
Sito Internet: <a href="http://www.sacefct.it">www.sacefct.it</a>	E-mail: <a href="mailto:info@sacefct.it">info@sacefct.it</a> <a href="mailto:PEC:sacefct@legalmail.it">PEC: sacefct@legalmail.it</a>
Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro delle imprese di Milano: 06560010966	
Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 86	
Aderente all’Assifact – Associazione tra le Società di <i>Factoring</i> italiane	

### **OFFERTA FUORI SEDE: DA COMPILARE CON I DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

Nome e Cognome	_____	Ragione Sociale	_____
Telefono	_____	E-mail	_____
Iscrizione ad Albi/Elenchi	_____	Numero delibera iscrizione all’Albo/Elenco	_____
Qualifica	_____	Sede	_____

### **INFORMAZIONI GENERALI**

#### **CHE COS’E IL CONFIRMING**

Il *Confirming* è un contratto mediante il quale il Factor fornisce al Cliente/Debitore – che ha obbligazioni di pagamento verso propri Fornitori, nascenti da contratti di fornitura – servizi amministrativi e finanziari. In particolare, il Factor gestisce, amministra e paga alla scadenza, per conto del Cliente/Debitore, i Fornitori, nell’ambito di Importo Finanziato, i crediti preventivamente accettati e riconosciuti dal Cliente/Debitore come legittimamente dovuti.

### **PARTICOLARI APPLICAZIONI OPERATIVE DEL CONFIRMING ASSISTITO DA GARANZIA GROWTH DI SACE SPA**

#### **Garanzia Growth di SACE SPA**

La garanzia cd. “Growth” è disciplinata da apposita convenzione pubblicata sul sito di SACE<sup>1</sup> (le “Condizioni Generali Growth”) ed è volta a sostenere l’innovazione tecnologica e il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche ed altresì per sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile (la “Garanzia Growth”).

Il Cliente/Debitore è obbligato a rispettare le Condizioni Generali e, in generale, la normativa applicabile. La Garanzia SACE Growth è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e si riferisce ad una singola esposizione. La Garanzia SACE Growth è destinata alle imprese in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti: (i) essere costituite in forma di

<sup>1</sup> Il testo della convenzione, così come le FAQ, sono reperibili al seguente link: <https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-growth>

società di capitali, anche in forma cooperativa; (ii) avere la sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia; (iii) alla data della Richiesta di Finanziamento, non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01; (iv) alla data della richiesta di Garanzia SACE (a) non essere, sottoposte a procedure concorsuali, (b) non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal Gruppo SACE o a altre procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore del Cliente o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio del Cliente medesimo; (c) non avere Segnalazioni Negative e (d) non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del Soggetto Finanziatore, salvo che il Cliente non provveda al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione del Finanziamento garantito con Garanzia SACE Growth. Per avere maggiori informazioni sugli ulteriori requisiti richiesti, si rimanda alla più puntuale lettura dell'art. 2.1 delle Condizioni Generali

Il prodotto non è destinato ai consumatori e sono escluse le società di persone, le ditte individuali e i liberi professionisti. La Garanzia SACE Growth opera apportando i seguenti benefici:

1. Standardizzazione documentale e processi snelli per importi fino a 50 milioni di euro.
2. Apertura a tutte le classi dimensionali di imprese, con focus su PMI.
3. Tempi di risposta rapidi con istruttoria SACE e differenti livelli di automatismo in funzione degli importi.
4. Digitalizzazione del prodotto con un portale dedicato ed emissione della garanzia automatizzata.
5. Maggiore flessibilità per l'istituto di credito nel definire la propria contrattualistica, rispettando i requisiti minimi previsti da SACE.
6. Istruttoria compliance e antiriciclaggio semplificata, in funzione della due diligence svolta e unica per entrambi i prodotti.

Garanzia Growth consente di supportare finanziamenti, per importi fino a 50 milioni di euro, con durata compresa tra i 12 mesi e i 20 anni, nella misura del 70% dell'importo dei finanziamenti.

La remunerazione di SACE avviene a condizioni di mercato, con processi omogenei.

Per informazioni di maggior dettaglio e specifiche circa i termini e le condizioni di ammissione alla Garanzia SACE, si rimanda alle Condizioni Generali di Garanzia e alle informazioni tempo per tempo disponibili sul sito [www.sace.it](http://www.sace.it)

Il *Confirming* è un servizio di finanza innovativa pensato per supportare e finanziare le aziende che operano generalmente in una filiera produttiva od hanno un investimento specifico da effettuare con una pluralità di fornitori. Con il *Confirming* corredato dalla Garanzia Growth, il Debitore/Cliente utilizza una piattaforma digitale per gestire i pagamenti ai propri Fornitori di cui si è avvalso/si potrà avvalere per la realizzazione di diversi progetti previsti nell'ambito delle Condizioni Generali sottoscritte dal Factor con SACE. In tale contesto il Factor eroga, a favore del Debitore/Cliente, un finanziamento su un conto corrente dedicato sul quale il factor avrà piena facoltà di operare secondo le istruzioni del Debitore/Cliente per effettuare il pagamento dei debiti maturati verso i Fornitori. Il rimborso del finanziamento avviene in via dilazionata, in rate trimestrali, in un arco temporale non superiore a quello consentito dalla Garanzia Growth, con possibilità di preammortamento della durata massima di 36 mesi con un minimo di 3 mesi.

#### • RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

L'accesso al finanziamento assistito da Garanzia Growth di SACE è subordinato alla presenza dei requisiti e delle condizioni, previste nelle Condizioni Generali di SACE (per pronto riferimento: <https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-growth>) e sono oggetto di dichiarazione da parte del Cliente nella **"Richiesta di Finanziamento"** sottoposta al Factor. Dichiarazioni o garanzie non corrette o non veritieri possono comportare conseguenze anche penali ed amministrative a carico del Cliente, ferma restando la risoluzione del Contratto di *Confirming* e il ricalcolo dei compensi e l'applicazione di penali.

Sottoscrivendo il contratto di *Confirming*, il Cliente/Debitore riconosce incondizionatamente il proprio debito e conferisce al Factor mandato irrevocabile di pagamento ai Fornitori, alla scadenza del credito. Il Cliente garantisce l'esistenza dei crediti e assume le obbligazioni previste in contratto; non può opporre al Factor riserve sui crediti preventivamente accettati.

Il Finanziamento è erogato in Euro.

## CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

<u>COMMISSIONI</u>	<b>COSTI (LIMITE MAX)</b>	
<b>COMMISSIONI DI CONFIRMING</b>		
<b>AL CARICO</b>		
COMMISSIONE CONFIRMING AL NETTO NOTE CREDITO	D114	3,50%

<u>ISTRUTTORIA</u>	<b>COSTI (LIMITE MAX)</b>	
SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	D404	€ 5.000,00
<b>INTERESSI DEBITORE</b>	<b>COSTI (LIMITE MAX)</b>	
<b>TASSO NOMINALE ANNUO APPLICABILE CON NUMERATORE CIVILE 365/366 E CON DIVISORE CIVILE 365/366</b>		
INTERESSI DI DILAZIONE	D325	9,75%
TASSO INTERESSI MORATORI ex Dlgs 231/2002 – con adeguamento automatico ad ogni variazione semestrale del tasso BCE		BCE + 8%

#### **COSTO DELLA GARANZIA SACE A CARICO DEL DEBITORE** (Corrispettivo di Garanzia)

A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno poste a carico dei Debitori/Clienti delle commissioni di garanzia calcolate da SACE S.p.A. sulla base di algoritmi proprietari. Tali commissioni saranno incluse nel Tasso Nominale Annuo applicabile e saranno indicate espressamente nel Contratto di Confirming così come richiesto dalle Condizioni Generali di Garanzia Growth:

Il Corrispettivo di Garanzia è dovuto per l'intera durata del finanziamento, anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto.

In caso di violazione da parte del Debitore degli impegni e delle garanzie assunti contrattualmente di cui SACE o il Factor siano venuti a conoscenza, SACE ricalcolerà il Corrispettivo di Garanzia adeguandolo alle condizioni di mercato e il Factor ricalcolerà i compensi prevedendo una maggiorazione di due punti percentuali rispetto a quanto originariamente indicato nel Documento di Sintesi.

Ai fini di una più compiuta valutazione dei costi connessi all'attivazione della Garanzia SACE, il Debitore potrà fare riferimento alla documentazione di trasparenza messa a disposizione da SACE sul sito [www.sace.it](http://www.sace.it).

## INFORMAZIONI GENERALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La liquidazione degli interessi posticipati avviene con cadenza trimestrale.

I tassi possono essere fissi o indicizzati, ovvero legati a un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno *spread*. Pertanto, i predetti tassi possono subire variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro.

I parametri di indicizzazione utilizzabili sono:

### **EURIBOR**

- per un periodo di 3 mesi, (media mensile);
- fonte di rilevazione: circuito Bloomberg o, in alternativa, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con riferimento al tasso di mora della Banca Centrale Europea;
- qualora il tasso nominale ottenuto sommando il parametro allo *spread* concordato assumesse un valore negativo, il tasso si intenderà pari a zero.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate, comprensive di ogni costo o onere connesso alla concessione del finanziamento e rilevante ai fini della normativa, non potranno comunque mai eccedere il tasso soglia di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni (Legge Usura), calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a ottopunti percentuali.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (“TEGM”) previsto dall’art. 2 della Legge Usura, relativo alle operazioni di *factoring* può essere consultato presso la sede o le filiali della Società di *Factoring* e sul sito internet ([www.sacefct.it](http://www.sacefct.it)).

Gli eventuali interessi di mora posti a carico del cliente. Eventuali interessi di mora a carico della Società di *Factoring* saranno calcolati nella misura prevista dall’art. 1284, comma 1, cod. civ., tempo per tempo applicabile.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono previsti a carico del cliente: gli oneri sostenuti per spese bancarie, spese postali, imposta di bollo e altre imposte, nonché IVA (se dovuta), ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

L’invio al cliente da parte della Società di *Factoring* di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche, nonché di ogni altra comunicazione periodica, è gratuito.

Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il cliente ha il diritto di ottenere, a proprie spese ed entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

## RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

### **RECESSO**

Il cliente può recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto, fermi restando gli obblighi contrattualmente previsti in caso di recesso. In caso di recesso anticipato il Corrispettivo di Garanzia è comunque dovuto sulla base della durata originaria del Contratto. Se la Società di *Factoring* modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo ove sussista un giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

### **TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO**

Nel caso di scioglimento del Contratto, la liquidazione del rapporto è da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dall’ultimo pagamento, da parte del Debitore, di quanto dovuto al Factor.

### **RECLAMI**

In caso di eventuali controversie il cliente può presentare un reclamo a SACE Fct, mediante l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti:

- SACE Fct S.p.A., Piazza Poli 37/42, 00187 Roma
- e-mail: [reclami@sacefct.it](mailto:reclami@sacefct.it) pec: [reclamisacefct@pec.it](mailto:reclamisacefct@pec.it)

La Società è tenuta a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nell'eventualità in cui non sia soddisfatto della risposta ricevuta o in mancanza della stessa nel termine suindicato il cliente potrà comunque ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'apposito organo per la soluzione stragiudiziale delle controversie costituito presso Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 128-bis T.U.B.

Per maggiori informazioni sull'ABF è possibile consultare il sito internet della Società [www.sacefct.it](http://www.sacefct.it) o il sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono pubblicati l'apposita Guida e la modulistica di riferimento.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il Cedente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

A tal proposito, si evidenzia inoltre che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

## LEGENDA

<b>Società di factoring (o Factor)</b>	SACE Fct SpA
<b>Debitore</b>	La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.
<b>Crediti Riconosciuti</b>	Le somme dovute dal Debitore ai propri Fornitori in relazione a forniture di beni/prestazioni di servizi derivanti dai Contratti di Fornitura che il Debitore avrà accettato e riconosciuto come legittimamente dovuti.
<b>Commissioni</b>	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti.
<b>Interessi</b>	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente Debitore alla società di factoring in ragione della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
<b>Liquidazione</b>	Liquidazione dei conti che avviene con cadenza periodica in corso d'anno.
<b>Valuta</b>	Data di addebito di una somma di denaro o di accredito degli incassi, dalla quale decorrono gli interessi.
<b>Tasso di mora per le transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012</b>	Interessi semplici di mora su base giornaliera, ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea – BCE - alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, determinato con cadenza semestrale e pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, maggiorato di uno spread di 8 punti percentuali.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (“TEGM”)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria “altri finanziamenti”, aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore agli 8 punti percentuali.
<b>Parametro di indicizzazione:</b>	Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato.
<b>Reclamo</b>	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
<b>SACE</b>	SACE S.p.A. società per azioni con unico azionista, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591, Capitale Sociale € 3.730.323.610,00 i.v.
<b>Garanzia SACE</b>	La garanzia rilasciata da SACE a favore del Factor.
<b>Condizioni Generali di Garanzia</b>	Il documento, complementare al Decreto, tempo per tempo pubblicato da SACE sul proprio sito ( <a href="https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-growth">https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-growth</a> ) , in cui vengono specificati i termini e condizioni relativi alla Garanzia SACE.

## FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche

## “OPERAZIONI DI CONFIRMING”

Assistite da garanzia Growth di SACE

Pag. 5 di 6

<b>Percentuale Garantita</b>	La percentuale di copertura della Garanzia SACE, sull'importo del Finanziamento.
<b>Richiesta di Finanziamento</b>	La richiesta inoltrata dal Debitore al Factor, secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali di SACE, compilata in ogni campo e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Debitore o da soggetto munito dei necessari poteri e corredata da tutti gli allegati previsti.
<b>Corrispettivo di Garanzia</b>	Il compenso dovuto dal Debitore per la Garanzia SACE.
<b>PMI</b>	Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa e consortile, di cui alla Raccomandazione della Commissione 2 Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. In particolare, per quanto riguarda i requisiti dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite: • “Medie imprese”: le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; • “Piccole imprese”: le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; • “Microimprese”: le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

## OFFERTA FUORI SEDE: DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Il sottoscritto attesta di aver ricevuto:

- il presente **foglio informativo**
- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (**TEGM**) previsti dalla Legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”);
- la Guida Pratica per il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (**ABF**).

Data

Firma per avvenuta ricezione

**NB Si precisa che l'offerta da parte del collocatore non comporterà per il cliente alcun costo od onere aggiuntivo.**

### FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d’Italia del 29/07/2009 e successive modifiche

### “OPERAZIONI DI CONFIRMING”

Assistite da garanzia Growth di SACE

Pag. 6 di 6